

Allegato "A" all'Atto Costitutivo

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
"AZOTO DIVING CLUB"

STATUTO

**Art. 1: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita a Roma e a tempo indeterminato l'Associazione Sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "Azoto Diving Club". L'eventuale trasferimento della sede per motivata necessità, potrà essere effettuato dal Consiglio Direttivo e non comporterà alcuna modifica dello statuto.

**Art. 2: SCOPO SOCIALE**

L'Associazione che è apolitica, apartitica e aconfessionale, si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci maggiorenni.

L'Associazione opera in maniera specifica nell'area della promozione, diffusione, coordinamento e pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche connesse all'ambiente subacqueo, disciplinate e

organizzate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, cui questa Associazione intende affiliarsi.

**art. 3: FINALITA'**

Le finalità dell'associazione sono:

- ✓ promuovere in campo subacqueo, la ricerca, lo scambio tecnico-scientifico per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente marino, dei laghi e dei fiumi;
- ✓ istituire corsi e rilasciare brevetti di vario livello, che abilitino i candidati all'apprendimento della subacquea ricreativa e tecnica (con ausilio di apparecchi per la respirazione ed in apnea), alle emergenze di primo soccorso, seguendo i principi delle maggiori didattiche Subacquee mondiali, in particolare quelli PADI;
- ✓ promuovere aggiornamenti teorici e pratici, con iniziative proprie e in collaborazione con altri enti;
- ✓ compiere operazioni immobiliari, mobiliari e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturali di qualunque genere necessarie ed utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- ✓ gemellarsi, consociarsi o partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio;
- ✓ operare nel campo sociale e culturale, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati.

**Art. 4: PATRIMONIO SOCIALE E ENTRATE**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori (fondo di dotazione iniziale dell'associazione);
- b) quota associativa e contributi effettuati dai soci, che non sono rimborsabili, trasmissibili e rivalutabili;
- c) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni, culturali e sportive, e da qualsiasi altra attività che porti vantaggio all'associazione, purché non in contrasto con le finalità sociali;
- e) contributi di organismi internazionali, dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi delle eventuali e marginali attività economiche commerciali, svolte esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, che dovranno essere inseriti in apposita voce di bilancio.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

L'associazione può aprire conti correnti di cui spetta al Presidente e al Segretario, nei limiti dei poteri conferiti e con firma disgiunta, compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie utili e necessarie per la gestione dell'associazione. Può inoltre istituire Sezioni distaccate nei luoghi ritenuti più opportuni.

#### **Art. 5: SOCI**

L'Associazione ha un numero illimitato di soci, ma non inferiore a tre. Oltre ai fondatori, possono essere soci ogni persona fisica o giuridica che pratica o simpatizzi per le attività acquatiche e che condivide scopi e finalità associative.

Chiunque, in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità, intende aderire all'associazione deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine previsto, s'intende accolta, previo pagamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo.

Le domande d'ammissione presentate da minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, che lo rappresenterà nei confronti dell'associazione e ne risponderà per tutte le sue obbligazioni.

Tutti i soci, ad eccezione dei fondatori e degli onorari, sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione e della quota annuale, salvo quando diversamente determinato dal Consiglio Direttivo.

Nell'associazione i soci si distinguono in:

- ✓ **Fondatori**, coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e non sono revocabili;
- ✓ **Onorari**, persone fisiche o Enti, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi, culturali o sociali;
- ✓ **Ordinari**, persone fisiche e giuridiche che partecipano alle attività associative;

- ✓ **Collaboratori**, soci ordinari che collaborano nelle attività associative. Gli stessi, a seguito di richiesta scritta, vengono selezionati dal Consiglio Direttivo e diventano parte integrante dello staff.

Alle attività dell'associazione possono partecipare anche gli **Aggregati** che sono i:

- ✓ familiari e conviventi dei soci. La sussistenza di tale requisito deve essere dichiarata dal socio fermo restando la facoltà del Consiglio Direttivo di richiedere prova;
- ✓ soci di altri Club o Enti gemellati o consociati con l'associazione.

La suddetta nomina solleva l'associato dal pagamento della quota annuale ed ha valore:

- ✓ per i primi fino a quando il socio non cesserà di far parte attiva dell'associazione;
- ✓ per i secondi fino a quando verrà rinnovato il gemellaggio o il protocollo d'intesa.

Alle attività dell'associazione, invece, non possono partecipare i **Simpatizzanti**, che sono persone favorevolmente interessate alle attività subacquee e alle finalità dell'associazione, senza esserne iscritti o farvi parte attiva.

I dati personali dei soci, indispensabili per le finalità statutarie, saranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi proposti o richiesti dai soci ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di accettazione nell'Associazione. Nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, tali dati saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche, in grado di garantire la riservatezza e sicurezza.

#### **Art. 6: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci, che per consapevole accettazione assumono l'obbligo di osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti, hanno:

- ✓ il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall' Associazione, previo pagamento delle quote contributive di partecipazione o assicurative qualora richieste;
- ✓ il dovere di osservare gli obblighi derivanti dal presente Statuto, Regolamenti e dalle deliberazioni adottate dall'Associazione.

Solo i Soci fondatori, ordinari e collaboratori hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e il diritto di poter ricoprire cariche sociali.

#### **Art. 7: DECADENZA DEI SOCI**

La qualifica di socio non è temporanea o trasferibile e si perde per:

- ✓ recesso. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa. La cancellazione avviene entro breve tempo;
- ✓ morosità. Il socio che, a seguito di invito scritto, non provvede nei sessanta giorni successivi dalla comunicazione di pagamento delle quote sociali scadute, sarà dichiarato dal Consiglio Direttivo sospeso da ogni diritto sociale e non potrà partecipare a nessuna iniziativa dell'associazione. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per ulteriori due mesi comporterà la cancellazione dai soci dell'associazione, divenendone simpatizzante;

✓ espulsione. Viene motivata da parte del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non osserva le disposizioni dello statuto e dei regolamenti; che arrechi danni morali e materiali all'Associazione; che svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non può richiedere i contributi versati e perde qualsiasi diritto sul patrimonio.

#### **Art. 8: ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell' associazione sono l'assemblea dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9: ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci maggiorenni, in regola con i versamenti sociali.

Le riunioni dell'assemblea possono essere svolte presso qualsiasi luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci e convocate oltre che dal Consiglio direttivo, anche a richiesta motivata dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante comunicazione con posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, della ora, del luogo di riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie da trattare.

L'assemblea presieduta dal Presidente è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al

voto, o in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Le sue delibere vincolano tutti gli iscritti anche se non attivi, assenti o dissenzienti e sono inappellabili.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge e il libro dei soci, l'associazione tiene il libro dei verbali dell'assemblea dei Soci e quello dei verbali dell'assemblea del Consiglio Direttivo, liberamente consultabili dai soci qualora ne facciano richiesta.

#### I. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo, normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno, prorogabile di due mesi in caso di comprovata necessità o impedimento, per:

- l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- l'elezione o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso.

#### II. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci.

Rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria:

- a) approvare lo statuto e regolamenti interni, nonché le eventuali modifiche;



b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dal presente statuto;

c) deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione.

Le delibere sono adottate a maggioranza di due terzi (2/3) per i punti a) e b) e a maggioranza semplice per il punto c).

#### **Art. 10: IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. A lui spetta la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, resta in carica dieci anni ed è rieleggibile. Inoltre:

- assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- convoca, presiede le Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo e di verificarne la regolare costituzione;
- è il responsabile e ha il controllo del buon andamento delle attività associative;
- delibera spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea Ordinaria;
- delibera entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall'elezione di questo ultimo. Il passaggio di consegne deve essere scritto su apposito verbale, che sarà portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile ed inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il primo Consiglio Direttivo e il primo Presidente verranno eletti direttamente dal gruppo dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di cinque membri, che durano in carica dieci anni e sono rieleggibili. Lo stesso Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

È di pertinenza del Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione e tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo: eseguire le delibere dell'Assemblea; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il rendiconto annuale; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; deliberare circa l'ammissione e le azioni disciplinari dei soci; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incaricato ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte l'anno o su richiesta, anche informale, da uno dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e non sono ammesse deleghe di voto; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le cause di decadenza dalle cariche sociali sono:

- a) la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'Art. 6;
- b) il ricoprire incarichi permanenti retribuiti dall'Associazione;
- c) l'assenza protratta per tre volte consecutive dai rispettivi organismi, senza giustificato motivo di legittimo impedimento;
- d) le dimissioni.

In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea di tutti i soci successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica quando per qualsiasi causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, mentre decade alla scadenza naturale del mandato o per revoca del mandato stesso a seguito di voto di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dell'assemblea straordinaria che ne ha fatto esplicita richiesta.

#### **Art. 12: IL VICEPRESIDENTE**

E' membro di diritto del Consiglio Direttivo ed è il responsabile del trattamento dei dati personali. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica.

#### **Art. 13: IL SEGRETARIO**

Il Segretario Generale è anche il tesoriere dell'associazione. Membro di diritto del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente per l'organizzazione e funzionamento dell'Associazione, cura la redazione dei verbali delle Assemblee. Assieme al Presidente è responsabile della consistenza di cassa e banca.

Provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento, prepara annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione dell'Assemblea.

La carica non è delegabile ed in caso di dimissioni il Consiglio Direttivo provvederà, in breve tempo, alla nomina di un nuovo segretario. Il Segretario uscente è tenuto a consegnare tutta la documentazione finanziaria e patrimoniale al Segretario sub-entrante entro dieci giorni dalla sua nomina.

Il passaggio della documentazione deve essere fatto per iscritto su apposito verbale, che sarà portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile ed inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14: ANNO SOCIALE**

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termineranno il 31 Dicembre di ogni anno.

**Art. 15: Trasformazione**

L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali.

**Art. 16: CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri arbitri dal Collegio stesso (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente.

**Art. 17: SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con almeno due settimane di preavviso e con tema unico all'ordine del giorno "Scioglimento dell'Associazione e piano di liquidazione".

Per lo scioglimento e per il piano di liquidazione dell'Associazione, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci in stato attivo presenti.

Il patrimonio esistente, dedotte le passività, sarà devoluto a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea può prevedere la nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

**Art. 18: DISPOSIZIONI FINALI**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

**Art. 19: ENTRATA IN VIGORE**

Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 10 novembre 2011 ed entra in vigore alla stessa data.